

Codice A1419A

D.D. 15 luglio 2021, n. 1062

D.Lgs. n. 117/2017, L. 266/91 e L.R. 38/94. Cancellazione dal Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell'Associazione 'Amicigiò Insieme' con sede legale in Castelletto Sopra Ticino. C.F.: 90012700036.



ATTO DD 1062/A1419A/2021

DEL 15/07/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1400A - SANITA' E WELFARE

A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilita' sociale

OGGETTO: D.Lgs. n. 117/2017, L. 266/91 e L.R. 38/94. Cancellazione dal Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell'Associazione 'Amicigiò Insieme' con sede legale in Castelletto Sopra Ticino. C.F.: 90012700036.

Visti:

- la Legge 11 agosto 1991 n. 266 "Legge quadro sul volontariato";
- la legge regionale 29 agosto 1994 n. 38 "Valorizzazione e promozione del volontariato" e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 5 marzo 2001, n. 38 - 2389 "L.R. 38/94, artt. 3 e 4 - Registro regionale del volontariato - Istituzione della sezione 'Organismi di collegamento e coordinamento' e approvazione dell'articolazione delle sezioni del Registro nonché dei requisiti e delle procedure per l'iscrizione";
- la L.R. n. 23 del 29.10.2015, con la quale è stato definito il riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n.56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) ed in particolare l'art. 8, comma 1, che prevede la riallocazione in capo alla Regione delle competenze in materia di organizzazioni di volontariato;
- la D.G.R. n.1-2692 del 23.12.2015, che ha fissato, ai sensi dell'art. 11 della stessa legge regionale, la decorrenza dell'esercizio delle funzioni a partire dal 1° gennaio 2016;

Vista la Determinazione dirigenziale della Provincia di Novara n. 4328 del 29 Dicembre 2010, con la quale è stata iscritta al Registro regionale delle Organizzazioni di volontariato, l'Associazione "Amicigiò Insieme" con sede legale nel comune di Castelletto Sopra Ticino – C.F. 90012700036;

Visto l'art. 5 commi 1, 3 e 4 della L.R. 38/94 che prevede in modo esplicito i casi di cancellazione dal Registro regionale;

vista l'istanza di cancellazione con allegato il verbale dell'assemblea straordinaria dei soci del 20 Dicembre 2014, che l'associazione in oggetto ha trasmesso all'ufficio competente in data 10/05/2021, e protocollata con il n. 17294/A1419A del 10/05/2021, da cui si evince che l'Associazione ha deliberato lo scioglimento e la conseguente richiesta di cancellazione dal Registro

regionale delle Organizzazioni di Volontariato;

preso atto della richiesta di estinzione dell'Associazione registrata all'Agenzia delle Entrate il 22/12/2014 e allegata all'istanza di cancellazione suddetta;

vista l'istruttoria svolta dagli Uffici competenti della Direzione Sanità e Welfare aventi sede a Novara;

Ritenuto pertanto di cancellare l'associazione in oggetto dal Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato, Ufficio decentrato di Novara;

Dato atto dell'avvenuto rispetto del termine per la conclusione del procedimento amministrativo, stabilito in 120 giorni, ai sensi della D.G.R. n. 15-3199 del 26/04/2016, con la quale è stata disposta la ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Sanità e Welfare e l'omogeneizzazione dei termini di conclusione, per riallocazione in capo alla Regione, ai sensi dell'art. 8 comma 1, L.R. n. 23/2005, delle funzioni già esercitate dalle Province e dalla Città Metropolitana, prima dell'entrata in vigore della legge citata;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro e alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), in particolare: art. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità, art. 14 "indirizzo politico - amministrativo", art. 16 "Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali";

Vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale), in particolare: art.17 "Attribuzioni dei dirigenti" e art. 18 "Funzioni dirigenziali e contenuto degli incarichi";

Vista la legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e la corrispondente legge nazionale 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

Vista la legge statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte), in particolare: art. 95 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità" e art. 96 "Ruolo organico del personale regionale";

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1 – 4046 del 17/10/2016;

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D.Lgs. 117/2017

DETERMINA

- di cancellare dal Registro regionale delle Organizzazioni di volontariato, Ufficio decentrato di Novara, l'Associazione 'Amicigiò Insieme' con sede legale nel comune di Castelletto Sopra Ticino – C.F. 90012700036;

Numero di iscrizione	denominazione dell'associazione	Sede legale e codice fiscale
Determinazione dirigenziale della Provincia di Novara n. 4328 del 29/12/2010	'Amicigiò Insieme'	Comune: Castelletto Sopra Ticino Codice fiscale: 90012700036

- di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri di spesa

La cancellazione dal Registro comporta i seguenti effetti:

- perdita della qualifica di O.N.L.U.S di diritto (D.Lgs. n. 460/1997 art. 10 comma 8);
- risoluzione automatica delle convenzioni in essere. Le Linee guida dell'Agenzia per le ONLUS sulla gestione dei Registri del volontariato (approvate dalla Conferenza Stato Regioni in data 27/01/2010) precisano che tale risoluzione è fatta salva "diversa previsione espressa nella convenzione medesima";
- revoca dei benefici previsti dalla L. 266/91 artt. 7 e 8 e dalla L. R. n. 23/2003;

Sarà cura dell'Amministrazione regionale inviare alla sopra indicata associazione idonea lettera di notifica dell'avvenuta cancellazione dal Registro, unitamente a copia del presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR nel termine di 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R. ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e ai sensi dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

LA DIRIGENTE (A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale)
Firmato digitalmente da Antonella Caprioglio